ItaliaOggi
Numero 076 pag. 13 del 31/3/2009 | Indietro

Rivoluzione scatti di anzianità. Un boomerang per lo stato

AZIENDA SCUOLA
Di Antimo Di Geronimo

diritti&finanza

Prima decisione italiana dopo la sentenza Ue: anche i precari hanno diritto agli aumenti biennali

Gli scatti di anzianità spettano anche ai precari. Lo ha stabilito il giudice del lavoro di Tivoli con una sentenza depositata il 13 marzo scorso (911). E destinata a creare scompiglio. La pronuncia è infatti il primo provvedimento di un giudice nazionale italiano dopo la sentenza delle Corte di giustizia europea del 2007 (si veda ItaliaOggi del 16.11.2007) che sancì il principio della parità di trattamento tra lavoratori precari e di ruolo. E ora si rischia un effetto domino che potrebbe far saltare i conti pubblici. I docenti precari, infatti, rimangono fermi allo stipendio base senza avere diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio. Salvo, non siano assunti a tempo indeterminato. Ciò vuol dire che, a regime, potrebbero maturare il diritto ad un aumento medio di 300 euro al mese. Considerando che si tratta di circa 130mila lavoratori e che avrebbero diritto anche agli arretrati, probabilmente per mettere le cose a posto bisognerebbe riscrivere la Finanziaria. Si tratta, peraltro, di una ipotesi meramente astratta, perchè nel nostro ordinamento le sentenze fanno stato solo tra le parti. E quindi, per far cambiare le cose, bisognerebbe che tutti i docenti precari presentassero un ricorso al giudice del lavoro. Resta il fatto, però, che il principio esiste già a livello comunitario e ora anche un giudice nazionale ha ritenuto di applicarlo. Il caso riguardava una docente precaria che aveva chiesto il riconoscimento dell'anzianità di servizio per accedere agli aumenti previsti dall'articolo 53 della legge 312/80: i cosiddetti scatti biennali. E che aveva lamentato anche una disparità di trattamento rispetto agli insegnanti di religione ai quali, invece, gli scatti di anzianità sono riconosciuti anche se precari. La difesa erariale, invece, aveva eccepito che la legge 312/80 era da considerarsi abrogata o non più applicabile. Prima di tutto per effetto dell'entrata in vigore del testo unico del 1994 e poi perchè, con la contrattualizzazione del rapporto di lavoro, le norme di legge non recepite erano da considerarsi disapplicate. La tesi, però, non è stata condivisa dal giudice del lavoro. Il giudice monocratico ha fatto presente che il decreto legisaltivo 297/94 (il testo unico) all'articolo 676 chiarisce che si tratta di un testo unico a carattere compilativo. E che le disposizioni non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate. E comunque l'art. 602 del decreto si limita a precisare che le norme retributive sarebbero rimaste in vigore fino all'entrata in vigore dei nuovi contratti. Dopo di che è intervenuto il decreto legislativo 165/2001 che ha disposto per i contratti collettivi la possibilità di derrtogare le norme di legge. Disponendo la inapplicabilità delle norme non recepite. Ma solo ed esclusivamente se incompatibili. E siccome la norma sugli scatti biennali ai precari non è incompatibile con le norme contrattuali vigenti, essa è pienamente vigente. Il giudice ha anche ripercorso tutto l'iter di formazione della normativa vigente in materia. E ha citato la sentenza della Corte di giustizia europea del 13 settembre 2007 (C-307/05). Con la quale è stato espressamente affermato il principio secondo il quale gli aumenti retributivi dovuti all'anzianità spettano anche ai precari. E dunque i contratti collettivi e le leggi degli stati dell'Unione europea, che non rispettano questo principio, sono contrari al diritto comunitario. Diritto che prevale su quello nazionale in quanto fonte sovraordinata. Dunque direttamente applicabaile anche dal giudice nazionale. Fermo restando, però, che il giudice monocratico ha ritenuto sufficiente la vigenza della legge 312. Quindi ha condannato l'amministrazione scolastica al pagamento in favore della docente precaria di 1976 euro per l'anzianità pregressa e non riconoscuta e di 1430 euro di spese legali.